COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

61.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione in un testo unificato):

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2573);

CARLOTTO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura (908);

RAMELLA ed altri: Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (1338);

LO BELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 maggio 1975, n. 58 (1477);

PEZZATI: Norme per l'adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1571);

RIZZI e CUOJATI: Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1731);

CARLOTTO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2823) 1032

PRESIDENTE 1032, 1035, 1036, 1040, 1041, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050

BIANCHI, *Relatore* . . . 1032, 1044, 1045, 1048

CARLOTTO 1038, 1040, 1044

FERRARI MARTE 1040, 1045, 1049

FURIA 1045

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1035, 1041, 1047, 1049

MAROLI 1039, 1050

PICCINELLI 1048, 1049

RAMELLA 1039, 1048, 1049

ROSOLEN 1036

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1050

La seduta comincia alle 9.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno e della proposta di legge: Norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2573); Carlotto ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura (908); Ramella ed altri: Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (1338); Lo Bello ed altri: Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 maggio 1975, n. 58 (1477); Pezzati: Norme per l'adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1571); Rizzi e Cuojati: Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1731); Carlotto ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto, Bernardi Guido, Balzardi e Cavigliasso: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura »; Ramella, Lodi Faustini Fustini, Belardi Merlo, Rosolen, Curcio, Molineri, Gianni, Napoletano e Ferrari Marte: « Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro »; Lo Bello, Gargano, Vietti, Lattanzio, Zolla, Cappelli, Mastella e Balestracci: « Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 marzo 1975, n. 58 »; Pezzati: « Norme per l'adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Rizzi e Cuojati: « Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dallo INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Carlotto, Balzardi, Cavigliasso, Piccoli Maria Santa e Zuech: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

BIANCHI, *Relatore*. L'applicazione più che decennale del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, ha evidenziato la esigenza di effettuare una generale revisione normativa concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale revisione richiede tempi lunghi in quanto si rende necessaria, data la complessità dei problemi da risolvere, che esige soprattutto approfondimenti di ordine tecnico, una

apposita delega al Governo che ne fissi chiaramente i princìpi, giusta un progetto di legge in fase di elaborazione – ritengo, anzi, oggi ormai in fase di perfezionamento – presso il Ministero del lavoro, come lo stesso ministro ha informato la nostra Commissione nella seduta del 30 luglio 1981.

In considerazione delle manifeste necessità di revisione normativa in questa materia e dell'urgenza che l'iniziativa comporta mi sento in dovere di sollecitare il ministro del lavoro ad accelerare la presentazione in Parlamento di tale disegno di legge.

Vi sono per altro nella materia alcune anomalie, alcune precarie prestazioni le cui modificazioni e correzioni sono reclamate dagli invalidi e mutilati del lavoro, forti del diritto che a loro si riconosce per il contributo offerto al progresso economico-sociale del paese. Al fine di corrispondere a tale attesa è stata assunta la iniziativa della presentazione del disegno di legge n. 2573 e delle proposte di legge n. 980, 1338, 1477, 1571, 1731 e 2823.

Il Comitato ristretto, da me presieduto con il preciso intento di operare nel modo migliore e compiutamente, pur con il condizionamento derivante dall'attuale delicato momento economico del paese, ha elaborato il testo unificato oggi al nostro esame.

I punti più qualificanti di tale testo unificato riguardano innanzitutto le rendite e le rivalutazioni. La rendita è erogata per risarcire la perdita totale o parziale della retribuzione da lavoro a causa di infortunio o di malattia professionale. Ne consegue che tale prestazione deve essere correlata alla retribuzione e, quindi, adeguata al suo andamento attraverso una perequazione automatica in base a criteri da tempo recepiti in altre forme previdenziali.

L'attuale aggiornamento è a scadenza triennale e perciò non più idoneo a mantenere un sufficiente equilibrio tra prestazione e retribuzione essendo quest'ultima incrementata trimestralmente per effetto della scala mobile.

Si propone, con gli articoli 1, 2, 3 e 4, che a decorrere dal 1° luglio 1983, ossia alla fine del ciclo triennale in corso, la rivalutazione e la riliquidazione delle rendite sia annuale (nel contempo è prevista una particolare normativa per quelle corrisposte ai medici radiologi).

Altro punto qualificante del testo unificato è quello che riguarda l'assegno per l'assistenza personale continuativa. Scopo della prestazione è quello di soccorrere l'invalido totalmente inabile al lavoro quando abbia perduto la capacità di prestare le cure necessarie alla propria persona (cure che siano dirette a soddisfare inderogabili esigenze per la vita dell'invalido quali, ad esempio, quelle dipendenti dalla nutrizione e dall'igiene e qualunque altra esigenza che, appunto, sia connessa a funzioni fisiologiche o fisiopatologiche dell'organismo umano).

L'assegno per l'assistenza personale continuativa ha assunto, con la legge 3 marzo 1949, n. 52, il carattere di prestazione economica integrativa della rendita. Il relativo importo è, dal 1963, fissato in lire 35 mila per i grandi invalidi del settore industriale ed in lire 30 mila per quelli del settore agricolo.

L'inadeguatezza dell'ammontare dell'assegno in relazione alle esigenze dei grandi invalidi risulta ancora più evidente allorché si riscontra che tale somma non è, quasi, più sufficiente all'invalido per versare all'INPS i contributi previdenziali per la persona che lo assiste.

Si è ritenuto, quindi, di proporre, con l'articolo 5, l'aumento dell'assegno a lire 250 mila, l'unicità della misura sia per gli invalidi dell'industria sia per quelli dell'agricoltura, la rivalutazione automatica dell'assegno nella misura percentuale con cui vengono rivalutate ogni anno le rendite del settore industriale, il diritto all'assegno anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare, la sua non cumulabilità con altri assegni di accompagnamento erogati dallo Stato o da altri enti pubblici (conseguentemente, si riconosce un diritto di opzione).

Vi è, poi, l'assegno una volta tanto in caso di morte dell'assicurato.

Le attuali misure sono fissate dagli articoli 85 e 233 del testo unico n. 1124 del

1965 e variano, in relazione alla composizione del nucleo familiare, da un minimo di lire 140 mila ad un massimo di lire 550 mila per l'industria e da un minimo di lire 120 mila ad un massimo di lire 315 mila per l'agricoltura. La funzione della prestazione, quale si desume dalla disciplina legislativa, è duplice. Essa è, infatti, di rinforzo delle spese sostenute in occasione della morte dell'assicurato e di sussidio alla famiglia del lavoratore la quale venga a trovarsi in particolari condizioni di necessità a seguito della morte del congiunto.

Le cifre riferite, non più rivalutate dal 1965, dimostrano chiaramente come l'assegno sia ormai del tutto inadeguato rispetto alla funzione cui esso dovrebbe adempiere. Si è pertanto previsto, con gli articoli 6 e 7, di elevare l'assegno a lire un milione indipendentemente da qualsiasi riferimento alla composizione del nucleo familiare, di equiparare l'importo dell'assegno nel settore industriale ed in quello agricolo, di erogare l'assegno, in mancanza dei familiari superstiti, a chiunque dimostri di avere sostenuto « spese in occasione della morte » nei limiti delle spese stesse e comunque non oltre la cifra fissata per i familiari.

Con gli articoli 8 e 9 si propone il netto miglioramento delle prestazioni previste per gli invalidi del lavoro già assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico e per quelli infortunatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania. Tali prestazioni saranno riliquidate su un base della retribuzione annua di lire 4 milioni 319 mila.

Con l'articolo 10 è proposta la diminuzione dall'80 per cento al 65 per cento del grado di inabilità minimo del titolare della rendita deceduto per cause estranee all'infortunio sul lavoro, che consente ai superstiti di avere titolo a percepire un particolare assegno continuativo il cui importo attuale, inoltre, viene ricalcolato sulla base della rivalutazione delle rendite nel settore industriale intervenuta nel 1980.

Con l'articolo 11, poi, si prevedono innovazioni in materia di premi dovuti dai possessori di apparecchi radiologici.

Con gli articoli 13 e 14 si prevede anche un condono delle sanzioni amministrative previste dalle attuali normative nei casi di irregolarità relative a premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980, nonché per indebite percezioni di indennità godute dai lavoratori.

Da ultimo sono previste norme intese a migliorare le strutture gestionali e amministrative dell'INAIL.

Con l'articolo 16, riguardante la copertura delle vacanze organiche, la finalità principale della norma è quella di consentire l'immediata utilizzazione del 50 per cento dei posti (circa 2.000) attualmente indisponibili perché destinati per effetto dell'articolo 13 della legge n. 70 del 1975 al personale proveniente dagli enti disciolti, anche in considerazione della cirocstanza che i processi di mobilità del predetto personale possono ritenersi di fatto conclusi.

In merito all'articolo 17 la I Commissione Affari costituzionali ne ha chiesto la soppressione, non ritenendo la norma prevista di portata tale da esigere una prescrizione legislativa. Trattasi comunque di un impegno politico e amministrativo che i ministeri esercitanti la tutela e la vigilanza sull'INAIL, a parere del relatore, devono assumersi affinché sia assicurato il più sollecito adeguamento delle strutture operative dell'ente per garantirne l'efficienza anche in relazione agli adempimenti derivanti dalla evoluzione della legislazione, fra cui si evidenzia la portata di questo atto che ci accingiamo ad approvare.

Con l'articolo 18 (passaggi di ruolo) la norma disposta mira a superare incertezze amministrative, ascrivibili alla non chiara formulazione della disposizione contrattuale, che finora hanno bloccato l'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che disciplina (al terzo e quarto comma) i passaggi di ruolo per esigenze di servizio.

L'articolo 19 reca norme afferenti all'organizzazione e alla disciplina dell'officina ortopedica di Vigorso di Budrio al fine di garantire al complesso il perseguimento delle sue elevatissime finalità riconosciute a tutti i livelli, anche in campo internazionale.

L'articolo 20, promuovendo la modificazione del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'INAIL, corrisponde ad esigenze tecnico-amministrative dello stesso ente.

Signor presidente, onorevoli colleghi, questa la sintesi del progetto di legge unificato predisposto dal Comitato ristretto. Ho l'onore e la responsabilità di sollecitare il vostro unanime consenso. Indubbiamente il progetto, come all'inizio della mia relazione ho precisato, non ha la portata di risolvere tutti i problemi emersi o emergenti nell'ordinamento assicurativo antinfortunistico italiano. Pareri negativi, poi, da parte delle Commissioni consultive affari costituzionali e specialmente bilancio, espressi soprattutto in relazione alla precarietà dell'attuale momento economico del nostro paese, ostacolano l'adozione di norme sostenute da più colleghi, per offrire ulteriori miglioramenti finanziari o per istituire o estendere altre forme di prestazioni.

Trattasi, comunque, di un complesso di norme che largamente corrispondono alle attese della benemerita categoria degli infortunati del lavoro d'Italia e perciò merita la vostra approvazione che dovrebbe significare anche la sollecita adesione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero ringraziare il relatore e i componenti il Comitato ristretto che hanno redatto questo testo unificato che stiamo discutendo.

Il provvedimento al nostro esame prevede, in particolare, varie innovazioni di notevolissimo rilievo come la modifica della periodicità della rivalutazione delle rendite che, a partire dal 1° luglio 1983, da triennale diventa annuale; l'aumento da lire 30.000 e 35.000 a lire 250.000 dell'importo dell'assegno personale continuativo erogato ai grandi invalidi; l'aumento a lire 100.000 dell'assegno funerario concesso *una tantum* al coniuge superstite o altri aventi diritto; la diminuzione dall'80 per cento al 65 per cento del grado di inabilità minimo del titolare della rendita deceduto per cause estranee all'infortunio sul lavoro che consente ai superstiti di aver titolo a percepire un particolare assegno continuativo il cui importo attuale, inoltre, viene ricalcolato sulla base della rivalutazione delle rendite nel settore industria intervenuta nel 1980.

Tutte queste prestazioni verranno rivalutate annualmente come le rendite a partire dal 1° luglio 1983.

Infine, per quanto riguarda i medici radiologi infortunati la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite, anch'essa suscettibile di modifica ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, è fissata tenendo conto delle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali (comprensive dell'indennità integrativa speciale) dei medici radiologi ospedalieri.

Si prevede, da ultimo, anche un condono delle sanzioni amministrative previste dalle attuali normative nei casi di irregolarità relative a premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980.

La spesa derivante dall'applicazione delle nuove norme per i primi due anni è anticipata dall'INAIL che dovrà anche affrontare le diverse scadenze con la propria organizzazione che fino ad ora, comunque, ha dimostrato di essere efficiente e tempestiva.

Il Governo raccomanda una rapida approvazione da parte della Commissione ringraziando ancora una volta il relatore, il Comitato ristretto e l'intera Commissione per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso ».

« Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato ».

« La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

« Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso ».

« Per l'anno 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 ».

Gli onorevoli Ramella e Rosolen hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Dal 1° gennaio 1982 le rendite in corso di godimento verranno rivalutate del 15 per cento a titolo di acconto sulla revisione complessiva che avverrà a partire dal 1° luglio 1983.

Gli oneri derivanti dal comma precedente sono posti a carico del bilancio INAIL.

Comunico che su questo emendamento la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

ROSOLEN. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.

Per l'anno 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980 ».

Gli onorevoli Ramella e Rosolen hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Dal 1° gennaio 1982 le rendite in corso di godimento verranno rivalutate del 15 per cento, a titolo di acconto sulla revisione complessiva che avverrà a partire dal 1° luglio 1983.

Gli oneri derivanti dal comma precedente sono posti a carico del bilancio INAIL.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

ROSOLEN. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base

per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Carlotto, Cavigliasso e Piccoli Maria Santa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-*bis*:

ART. 4-*bis*.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste dall'articolo 205 del presente testo unico, nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera determinata, per singole province, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per la categoria dei salariati fissi.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre 90 giorni, anche non continuativi, la misura giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere contrario.

CARLOTTO. Effettivamente la V Commissione bilancio ha dato parere contrario su questo articolo aggiuntivo; ma noi riteniamo che ci sia la possibilità di ritrasmetterlo alla V Commissione bilancio per un riesame sì da avere un parere favorevole. Così si sono espressi, in forma ufficiale, il presidente della Commissione bilancio ed il rappresentante del Governo.

La motivazione della mia richiesta di ritrasmettere l'articolo aggiuntivo 4-*bis* alla V Commissione poggia sul fatto che tale articolo aggiuntivo non incide sul bilancio dell'INAIL e non costa nulla al Ministero del tesoro. Esso, infatti, prevede l'estensione dell'indennità temporanea in caso di infortunio ai coltivatori, ai mezzadri ed ai coloni i quali subiscano infortuni in lavori che non richiedano l'uso di macchine mosse da motori i quali utilizzino carburante agevolato. Soltanto questo tipo di infortunati non riceve l'indennità temporanea, pur appartenendo alle categorie più modeste, a quelle cioè che svolgono le loro attività in zone di montagna e di collina, essendo a tutti noto che nelle zone di pianura quasi tutti i lavori agricoli sono svolti con l'ausilio di macchine a motore.

Desidero ricordare, inoltre, che ho presentato un emendamento all'articolo 12 tendente ad aumentare da 30 mila lire a 45 mila lire la contribuzione per i coltivatori diretti e per i concedenti di terreni a mezzadria e colonìa. Le 15 mila lire di differenza serviranno, secondo calcoli effettuati da funzionari del Ministero del lavoro, a coprire interamente l'onere.

Ritengo che sia giusto e doveroso dare questo riconoscimento ai coltivatori, ai mezzadri ed ai coloni poiché essi hanno un grado infortunistico molto elevato. Ad esempio, soltanto nella provincia di Cuneo si sono verificati, nel 1967, 45 casi di infortuni mortali su una popolazione di circa 80 mila addetti all'agricoltura.

Tale cifra di infortunati è scesa a 33 nel 1977.

Desidero insistere nel segnalare questo preoccupante indice di mortalità perché esso pone in evidenza come il lavoro agricolo determini un notevole numero di situazioni infortunistiche.

Pur senza spirito polemico, desidero tuttavia avvertire che se non si tiene presente questa situazione si finisce per mancare di sensibilità verso una categoria di cittadini i quali lavorano rischiosamente.

Pertanto, ricordando ancora una volta agli onorevoli colleghi di questa Commissione quanto hanno detto sia il presidente della Commissione bilancio sia il sottosegretario Tiraboschi, li invito ad appoggiare la mia richiesta di ritrasmettere l'articolo aggiuntivo 4-*bis* e l'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 12 alla V Commissione.

RAMELLA. Innanzitutto desidero fare presente che stiamo discutendo un provvedimento che, come hanno sottolineato anche il relatore ed il rappresentante del Governo, riguarda alcuni problemi particolari, sia per il settore industriale sia per quello agricolo, ma non tende certo ad operare una miniriforma del sistema assicurativo dell'INAIL, la quale sicuramente avrebbe comportato la soluzione di numerosi altri problemi. Del resto, abbiamo fatto questa scelta perché più volte il Governo si è impegnato a presentare entro breve termine un disegno di legge di riforma del testo unico del 1965 sugli infortuni sul lavoro.

In secondo luogo, non posso non rilevare che siamo in presenza di un articolo aggiuntivo (il 4-*bis*, appunto) che, in un certo modo, sostituisce un'intera proposta di legge a suo tempo presentata dagli onorevoli Cavigliasso e Carlotto.

Non ho difficoltà a dire che si tratta di un articolo aggiuntivo certamente affrettato poiché non corrisponde alle effettive esigenze dei lavoratori agricoli: tanto è vero che mentre in tutto il testo del provvedimento si fa riferimento a retribuzioni medie giornaliere stabilite, a livello nazionale, ogni anno dal Ministero del lavoro, nell'articolo aggiuntivo 4-*bis*, invece, si fa riferimento a retribuzioni medie giornaliere le quali dovrebbero essere stabilite a livello provinciale, per singole province. Questo elemento di diversificazione dimostra evidentemente il modo affrettato di preparazione dell'articolo aggiuntivo in esame. Se a questo si aggiunge che dovremmo sospendere la discussione del provvedimento – che è urgente per la categoria interessata – in attesa di un nuovo parere della Commissione bilancio e con il rischio di una eventuale rimessione all'Assemblea, si pone dinanzi a noi la necessità di operare una scelta politica che potrebbe comportare, proprio a causa di questo articolo aggiuntivo 4-*bis*, il blocco del pagamento dal 1° gennaio 1982 delle rendite e degli assegni di accompagnamento ai mutilati del lavoro sia nel settore dell'industria sia in quello dell'agricoltura.

Per queste considerazioni, esprimo parere negativo sulla richiesta avanzata dall'onorevole Carlotto (facendo notare che la problematica che egli ha posto in evidenza potrà essere riesaminata nell'ambito della modifica del testo unico del 1965), ed invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad essere conseguenti rispetto alle dichiarazioni da essi fatte poc'anzi esprimendo il loro parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4-*bis*.

MAROLI. La richiesta avanzata dall'onorevole Carlotto ci mette in imbarazzo. È nostro vivo desiderio, infatti, quello di procedere con la massima sollecitudine all'approvazione del testo unificato in discussione.

Riconosciamo che le motivazioni addotte dall'onorevole Carlotto hanno una certa importanza e che forse la V Commissione bilancio ha dato parere contrario su questo articolo aggiuntivo in una maniera un po' affrettata; penso così che la suddetta commissione, dopo un attento riesame potrebbe formulare un parere diverso.

Mi rendo conto che ci troviamo in una situazione imbarazzante e le strade da seguire, a mio avviso, sono due: la prima potrebbe essere quella di procedere nell'esame di tutto il provvedimento accantonando questo articolo aggiuntivo da ritrasmettere alla V Commissione bilancio e riesaminarlo martedì prossimo; oppure porre prossimamente all'ordine del giorno della Commissione una proposta di legge analoga all'articolo aggiuntivo in questione. Nell'ipotesi che l'onorevole Carlotto accetti questa seconda strada dovrà, in questa sede, ritirare l'articolo aggiuntivo.

FERRARI MARTE. Sono sorpreso da quanto è emerso in merito a questo problema, anche in considerazione del fatto che nel Comitato ristretto tutti i gruppi avevano ben delimitato la natura della materia oggetto della discussione. Ognuno di noi era libero di presentare proposte modificative, ebbene tutti i gruppi sono stati concordi nel mantenere quelle norme che erano state respinte dalla V Commissione bilancio.

Si tratta di comprenderci in modo corretto e di non lasciarci trascinare da momenti di tensione che si possono verificare. Sottolineo come la nostra Commissione ha potuto realizzare obiettivi concreti anche se non tutte le cose sono perfette, e dare compimento fattivo a tale realtà.

Il provvedimento al nostro esame, che riassume iniziative parlamentari di tutti i gruppi, permette a tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio e di tutti i lavoratori autonomi un notevole beneficio soprattutto attraverso la revisione annuale delle rendite.

Con queste considerazioni, invito l'onorevole Carlotto (e in un certo senso anche l'onorevole Maroli) a ritirare la proposta aggiuntiva che si verrebbe a frapporre come ostacolo rispetto a quella linea che ognuno di noi ha sempre sostenuto voler perseguire. Non dimentichiamoci che questo provvedimento dovrà entrare in vigore entro il 1° gennaio del prossimo anno; diversamente non si sa cosa potrà accadere.

Richiamo quindi tutti i commissari al senso di responsabilità politica ribadendo ancora una volta che non è questa la *sedes materiae* per esaminare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Carlotto ed altri emendamenti non concordati.

CARLOTTO. Dopo aver ascoltato le osservazioni fatte dai rappresentanti dei vari gruppi, pur confermando quanto ho già detto prima e dichiarando che sarei molto favorevole alla prima strada di cui ha parlato l'onorevole Maroli, non voglio assumermi la responsabilità di ritardare l'*iter* di un provvedimento così atteso. Pertanto, dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati chiedendo, però, ai colleghi di questa Commissione l'impegno morale di affrontare il più presto possibile l'esame di una proposta *ad hoc* che riproponga il contenuto dell'articolo aggiuntivo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici.

A partire dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma il seguente: « In tal caso è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari ».

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

L'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può

peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4. Qualora esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

A decorrere dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai commi precedenti non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

(*È approvato*).

ART. 7.

L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85 ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex impero Austro-Ungarico sono riliquidate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1° luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Le rendite liquidate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, numero 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex-germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assi-

curazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000.

A partire dal 1° luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306.

(*È approvato*).

ART. 10.

Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è rilasciato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate ai sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.

A partire dal 1° luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera *b*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiografici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per il settore industriale si provvederà con la nuova tariffa dei premi che, considerando anche la copertura degli oneri predetti, dovrà essere emanata con effetto dal 1° gennaio 1984.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per il settore agricolo si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4,70 per cento della aliquota contributiva di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti e da 30.000 a 100.000 lire della aliquota capitaria annua di cui allo stesso articolo 4 per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

« Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente

legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4,70 per cento della aliquota contributiva di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti e da 30.000 a 100.000 lire della aliquota capitaria annua di cui allo stesso articolo 4 per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 del bilancio del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248 ».

BIANCHI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carlotto, Cavigliasso e Piccoli Maria Santa hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole:

« per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia » *con le parole*: « per i coltivatori diretti e per i concedenti di terreni a mezzadria e colonia, dal 1° gennaio 1982 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 45 mila. Detto contributo è ridotto del 50 per cento nei territori montani ».

CARLOTTO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984 con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1° gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 del bilancio del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Il quarto comma dell'articolo 27 della legge 23 aprile 1981, n. 155 è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni si applicano, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e secondo le modalità stabilite dall'Istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 nonché ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relativi a premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Le inadempienze oggetto della presente legge, se regolarizzate nel termine di cui sopra, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del citato testo unico. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potrà essere superiore alle dodici rate mensili ».

Nei confronti dei datori di lavoro che versino in difficoltà economiche comprovate da procedure concorsuali in corso ovvero dal ricorso alla Cassa integrazione guadagni o da provvedimenti ministeriali che dichiarino la crisi del settore, il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario:

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma sono concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore ».

FERRARI MARTE. Questo emendamento pone, come condizione, quella di essere in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore. Pertanto, non vi è alcuna difficoltà, per noi, ad approvarlo.

FURIA. Non vi è alcun problema a considerare come valido quanto è scritto nel parere espresso dalla V Commissione, per quanto riguarda gli emendamenti di sua competenza. Ma ritengo che questo emendamento non si sarebbe dovuto aggiungere a quelli inviati, per il parere, alla Commissione bilancio.

FERRARI MARTE. Non si può pensare che abbia influenza un emendamento che non comporta alcun problema di spesa.

PRESIDENTE. In realtà, questo emendamento richiedeva il parere della V Commissione perché mira a concedere benefici a determinate condizioni.

BIANCHI, *Relatore*. Ritiro questo emendamento e preannuncio che presenterò un ordine del giorno sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 14, 15 e 16 che, non essendo stati presentati emen-

damenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 14.

Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.

(*È approvato*).

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali è posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'Istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovrà essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico, e dell'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.

Per le attività già denunciate alla data del 1° gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico.

Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.

In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, è applicata dall'Istituto assicuratore una sanzione amministrativa di lire 50.000.

(*È approvato*).

ART. 16.

Per far fronte agli adempimenti connessi alla presente legge l'INAIL procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonché, nella misura del cinquanta per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Le prove di esame dei concorsi indetti dall'INAIL per le qualifiche di assistente, archivista dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali; per lo svolgimento dei concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61 nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita delibera, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'INAIL provvede a riordinare i propri servizi e ad adeguare ai maggiori carichi

di lavoro ed alle esigenze di tempestività di erogazione delle prestazioni la consistenza organica delle qualifiche, il numero e la strutturazione degli uffici.

Il relatore propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*È respinto*).

L'articolo 17 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

Per sopperire a specifiche esigenze di servizio l'INAIL procede, secondo le vigenti norme in materia di passaggi di ruolo, a trasferire alla prima qualifica del ruolo professionale, nel limite dei posti disponibili, personale appartenente alle qualifiche dirigenziali in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'articolo 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'inquadramento è subordinato a favorevole giudizio di idoneità del consiglio di amministrazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « trasferire », *aggiungere le parole*: « a domanda ».

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

L'organizzazione e la gestione dell'Officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 giugno 1982, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il ministro della sanità.

I rapporti dell'INAIL con le Unità sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unità medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il ministro dela sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: « decreto » *con le parole*: « uno o più decreti »; *al secondo comma, sostituire le parole*: « entro il 30 giugno 1982 » *con le parole*: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore all'articolo 19, al quale si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 19-*bis*:

Dopo il terzo comma dell'articolo 150 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, aggiungere il seguente:

« Nel caso in cui l'assicurato sia posto in cassa integrazione guadagni straordinaria a meno di 36 ore, la rendita medesima è pari all'ottanta per cento della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

PICCINELLI. L'articolo aggiuntivo da me presentato tende a superare una assurda interpretazione dell'INAIL in ordine al pagamento della rendita di passaggio dovuta ai lavoratori (ai minatori, nella fattispecie) colpiti da malattie professionali, nel caso in cui fruiscano della cassa integrazione guadagni.

L'articolo 150 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che la rendita di passaggio spetti sia ai lavoratori ad orario ridotto sia ai lavoratori temporaneamente disoccupati.

Noi abbiamo sempre sostenuto che la cassa integrazione guadagni non viene meno né in caso di disoccupazione né in caso di sospensione del rapporto di lavoro, quindi, l'interpretazione data dall'INAIL è semplicemente assurda. Il mio emendamento tende a superare certe difficoltà in materia, pur rendendomi conto che teoricamente il contenuto di detto emendamento potrebbe comportare un problema di natura finanziaria. Ma in realtà, tale problema non esiste perché ci troviamo di fronte ad un'interpretazione errata data dall'istituto assicurativo. Perciò ritengo che la mia proposta emendativa possa essere approvata senza che su di essa si pronunci, per il prescritto parere, la V Commissione bilancio.

BIANCHI, *Relatore*. Mi rendo conto della delicatezza del problema sollevato dall'onorevole Piccinelli. Poiché si tratta di un'interpretazione delle norme attualmente in vigore, pregherei l'onorevole Piccinelli di ritirare l'emendamento e trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno.

RAMELLA. Sono d'accordo con quanto ha testé detto il relatore.

PICCINELLI. Prendo atto di quanto è stato detto e ritiro l'articolo aggiuntivo 19-*bis*, annunciando, però, la sua trasformazione in ordine del giorno e la presentazione di una risoluzione in materia.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

Il conto consutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

(*È approvato*).

ART. 21.

Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

(*È approvato*).

Il relatore Bianchi ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento, riproducente quello del disegno di legge n. 2573: « Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

impegna il Governo

a intervenire perché sia data corretta interpretazione all'articolo 150 del testo uni-

co approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in modo da garantire che nel caso in cui l'assicurato sia posto in cassa integrazione straordinaria venga assicurata la corresponsione della rendita di passaggio prevista dall'articolo medesimo ».

(0/2573/13/1)

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli insiste per la votazione ?

PICCINELLI. Si, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Piccinelli.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Ramella e Ferrari Marte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

impegna il Governo

ad intervenire perché l'articolo 13 venga interpretato nel senso che i benefici di cui al primo comma siano concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'Istituto assicuratore ».

(0/2573/13/2)

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

RAMELLA. No, non insistiamo.

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Ferrari Marte e Ramella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

impegna il Governo

a porre in atto tutte le iniziative idonee a far sì che entro brevissimo tempo l'INAIL, tenuto conto dei gravosi compiti derivanti dalla presente legge, riordini i propri servizi e li adegui ai maggiori carichi di lavoro ed alle esigenze di tempestività di erogazione delle prestazioni ».

(0/2573/13/3)

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FERRARI MARTE. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERRARI MARTE. A nome del gruppo socialista desidero esprimere parere favorevole su questo provvedimento di legge tendente a soddisfare attese di anni dei lavoratori delle associazioni interessate, dei mutilati e degli invalidi del lavoro.

RAMELLA. A nome del gruppo comunista, anch'o dichiaro di essere favorevole a questo provvedimento di legge pur rammaricandomi per la sorte negativa degli emendamenti presentati dal nostro gruppo. Noi intendevamo, infatti, prevedere un immediato anticipo per gli invalidi ma la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario. La cosa è tanto più grave in quanto alcuni dirigenti dell'INAIL sono andati in giro per l'Italia sostenendo che l'acconto era possibile. Nonostante ciò il gruppo comunista esprime parere favorevole, sia perché sembra

che ci si stia muovendo, in queste cose, solo alla fine dell'« anno dell'handicappato » – che si è caratterizzato soltanto per le parole che sono state dette ma non certo per impegni precisi nei confronti degli handicappati – perché solo alla fine abbiamo discusso la legge sul collocamento obbligatorio, sia perché il gruppo comunista aveva avanzato una propria proposta, sia per l'impegno che esso ha profuso nei confronti della categoria, sia per la coerenza che esso ritiene di dovere dimostrare verso tutti gli handicappati (perché questo provvedimento facilita un riordino ed un avvicinamento dei trattamenti delle varie categorie di handicappati al fine della loro unificazione), sia perché con questo provvedimento si eliminano delle ingiustizie nei confronti degli invalidi del lavoro.

Riteniamo che, a questo punto, si debba por mano alla revisione del testo unico sull'INAIL e, quindi, alla revisione del sistema assicurativo. A tale proposito, dunque, è necessario continuare ad impegnarsi a favore delle categorie degli handicappati e di quelle degli invalidi del lavoro, la cui associazione è ancora in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del nuovo statuto che pure si era dato durante un congresso libero e democratico.

MAROLI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, poiché esso riordina una materia particolarmente importante per tutti i lavoratori italiani ed accoglie, tra l'altro, delle richieste da tempo avanzate – e giustamente – sull'aggiornamento annuale anziché triennale del trattamento attualmente riservato agli infortunati. Inoltre, questo provvedimento prevede parità di trattamento, nell'attribuzione degli assegni di assistenza, fra i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura.

Nel concludere questa mia breve dichiarazione di voto desidero esprimere un vivo ringraziamento al relatore ed ai membri del Comitato ristretto per il lavoro da essi svolto e per la disponibilità da essi dimostrata per la consultazione delle parti sociali interessate al provvedimento.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge n. 2573 e proposte di legge Carlotto ed altri (908), Ramella ed altri (1338), Lo Bello ed altri (1477), Pezzati (1571), Rizzi e Cuojati (1731), Carlotto ed altri (2823) in un testo unificato e con il titolo: « Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Presenti e votanti . . . 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . 30
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Boffardi, Bonalumi, Carlotto, Castelli Migali, Cavigliasso, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Furia, Garocchio, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Ramella, Rosolen, Salvatore, Torri, Viscardi e Zoppetti.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO